

INA

-176



586 811

XLVI 176 116

MINISTERO

NOTA

E

PER LA INDUSTRIA DE' SOLFI IN SICILIA.

REAL SEGRETERIA DI STATO DEGLI AFFARI INTERNI.

(86)

5.º Ripartimento.

1.º Carico.

Nel 1834 il Signor Amato Taix francese propose al Governo di Napoli il seguente progetto relativo alla industria de' solfi in Sicilia (1).

» Una Compagnia di Commercio col Capitale di due milioni di ducati, per lo spazio di dieci anni comprerà esclusivamente tutto il solfo di Sicilia, o sulla calcara o sul caricatoio a sua scelta.

» I proprietarj nella consegna del genere avranno un ducato ad ogni quintale.

» La sola Compagnia venderà il solfo all'estero per un prezzo non minore di carlini 38, 37, e 36 a quintale, secondo la qualità.

» Dal ritratto di ogni quintale la Compagnia riterrà per se cinque carlini: quattro se ne spenderanno per costruzione di pubbliche strade: ed il resto verrà distribuito pro rata fra' proprietarj.

» Ogni aumento che voglia farsi del prezzo dovrà esser diviso fra' proprietarj e la Compagnia.

» Non si brucerà solfo se non dal 15 di Luglio al 15 di Dicembre, perchè non abbia ad esserne eccessivo il prodotto. Ove pertanto questo giunga da dugento a trecentomila quintali, le solfatare verranno chiuse, e sarà dato a' proprietarj di esse una somma di danaro, della quale si rinfrecherà la Compagnia nell'anno successivo col premio di carlini tre ad ogni quintale. »

Questo progetto fu esaminato in Sicilia da una Commissione di proprietarj di solfatare, di trafficanti di solfo, e di uomini versati nelle scienze economiche, e fu trovato dannoso.

Nel Consiglio ordinario di Stato de' 15 Dicembre 1834 la proposta del Taix fu rifiutata.

Al 1.º di Marzo 1836 i Signori Arsenio Aycard e lo stesso Amato Taix presentarono un secondo progetto. Il Governo ne affidò l' esame alla Commissione che avea già discusso il primo, solo surrogandovi gli individui che vi mancavano. Di quindici votanti dieci si pronunciarono favorevoli alla proposta con alcune modificazioni, cinque contro. Tutti per altro avvisavano esservi bisogno di un provvedimento del Governo, il quale frenasse quella rovina di sciupare le proprie rendite con danno dell'universale.

I cinque dissidenti fondarono il loro voto su queste ragioni: i Governi stranieri potranno ricorrere a qualche rappresaglia: è possibile che si rinvenga un succedaneo al solfo: sarebbero vulnerate

(1) Per ciò che riguarda le Solfatare della Sicilia, e le loro condizioni innanzi al Contratto de' 9 Luglio 1838, vedi la Memoria messa a stampa in Palermo.



1770

le contrattazioni già fatte: non si adoprerà più, solo come zavorra: i premi offerti sono scarsi a paraggio del guadagno. Conchiusero proponendo che un'altra Commissione suggerisse qualche rimedio pel basso prezzo de' solfi.

I Direttori dell'Interno, degli Affari Ecclesiastici, e della Polizia, e il Direttore di Grazia e Giustizia, avvisarono bastarsi l'esatta esecuzione de' regolamenti, ed un piccolo dazio alla estrazione del minerale.

La Camera Consultiva di Commercio parlò della libertà del traffico, del timore che si attivassero le solfatare della Romagna della Toscana e fino delle Antille, e da ultimo che essendo la Compagnia di Francesi avrebbe adoperato esclusivamente bastimenti francesi.

Ma la maggioranza della Commissione votò a favore del progetto. Il danno che risente ora la Sicilia esige le cure del Governo, perocchè inutile sarebbe sperarlo dalla volontà riunita di tanti proprietari. La privativa che si concede a' particolari è dannosa ed ingiusta, perchè riunisce nelle mani di un solo il guadagno che da molti potrebbe farsi. Ma la privativa che si propone è a favore della intiera Sicilia, ed è per un genere esclusivamente suo. Se vuolsi chiamar monopolio, è tale che non è nè ingiusto nè insolito. Non ingiusto perchè qual legge obbliga di dare a vil prezzo la sua proprietà? Non è insolito perchè ogni ben ordinato Governo protegge le particolari industrie del paese; e non poche società commerciali godono privilegj in Francia, in Inghilterra, e in Olanda. Laonde propose che il progetto fosse adottato con le seguenti modifiche. Il Capitale della Società sia di un milione di once. Dividersi in cinquemila azioni da ripartirsi a questo modo: duemila a favore de' progettisti, duemila de' proprietari delle solfatare, mille per i capitalisti stranieri o Siciliani. Elevarsi d'un carlino a quintale il prezzo offerto de' solfi: lasciarsi libera l'estrazione de' talamoni con l'obbligo del pagamento di un diritto di esportazione a favore della Società: finalmente fissarsi il prezzo di rivendita per la Società.

Il Luogotenente Generale Principe di Campo-franco con più diffuse parole ripeteva ciò che erasi esposto dalla maggioranza della Commissione aggiungendo: La temporanea chiusura delle solfatare è un mezzo inutile ed ingiusto. Inutile, perchè volendosi, a modo di esempio, limitar la scavazione ad uno o due mesi, e supporre facile quando è impossibile vigilarne l'adempimento, non mancherebbero ingordi proprietari che in quell'uno o due mesi, raddoppiando il numero de' lavoratori, e protraendo la fatica, anche nella notte, caverebbero il doppio della quantità regolare, senza esservi chi potesse impedirlo: il che servirebbe a far crescere oltre misura la mercede degli operai in quel tempo e a lasciarsi oziosi nel tratto successivo. Ingiusto perchè gli onesti proprietari a malgrado che avessero minorata la quantità della loro produzione onde farsi obbedienti alla legge, non ne

vedrebbero rialzato il prezzo per mala fede degli altri che ne avranno accresciuta la massa. L' ele- varsi per poco il prezzo del solfo non può ecci- tare i paesi stranieri , per la tenue rata del loro rispettivo bisogno , a surrogare a quel minerale al- tre sostanze. Lo comprova il fatto del 1833 quan- do mentre il prezzo ascendeva ad un punto ove mai non era giunto , le ricerche continuavano.

Ravvisava nel progetto vantaggi grandissimi , e li descrivea. Altri asseriva averne egli ottenuto con l'indurre i Signori Taix ed Aycard : 1. Ad ob- bligarsi di non vendere il solfo se non al prezzo di 35 a 45 carlini il cantaio franco alla vela di qualunque spesa al compratore. 2. Ad obbligarsi di comperar tanto solfo quanto ne rivenderebbero all' estero , e ad ammortizzare annualmente con una somma di duc. 150,000 l' esuberanza del prodotto sul consumo , lasciando al proprietario nella minie- ra il suo genere, e pagandogli il beneficio che ne avrebbe ritratto , se l' avesse venduto.

Il progetto riformato dalla Commissione e dal Luogotenente era il seguente.

1.º La Compagnia Taix e Comp., che darà al Governo tutte le garanzie che potranno essere re- golarmente richieste , con essere composta di per- sone che si rendono personalmente responsabili dell' esecuzione de' presenti obblighi, si obbliga di com- prare annualmente la produzione in solfo di tutte le solfatare di Sicilia stabilite nelle distanze vo- lute dalla legge.

2.º A prevenire ogni esuberanza di prodotto , la quale dopo i dieci anni del presente appalto produrrebbe un immenso deposito di solfi rovinoso per i proprietari di solfatare ; la Compagnia si ob- blica distribuire annualmente duc. 150,000 in in- dennità a tutti i proprietari a pro rata delle quan- tità di solfo che avranno dovuto produrre meno, onde ridurre la totale produzione annuale al li- vello approssimativo del più forte consumo , fis- sato a 600,000 cantaia.

3.º Il fondo Capitale della Società è fissato a duc. 600,000 diviso in seimila azioni di ducati cento ciascheduna. Durante i tre mesi che segui- ranno la Sovrana approvazione del presente proget- to , duemila cinquecento di queste azioni saranno alla disposizione de' proprietari di solfatare ed altri Siciliani, i quali avranno gli stessi vantaggi pro- fitti ed obblighi degli azionisti esteri. Elasso detto termine , la Compagnia sarà obbligata di far fron- te al pagamento delle azioni rimaste disponibili. Se però elassi questi tre mesi , non saranno tutte le azioni distribuite , sarà lecito ad ogni Siciliano do- mandarne per suo conto alla Compagnia che si obbliga a darle mediante pagamento.

4.º I prezzi a' quali la Compagnia si obbliga di pagare i solfi sono i seguenti :

La qualità detta in Commercio di talamone tari	25
La 1. qualità di Licata	24
La 2. buona e vantaggiosa di Licata	23
La 2. corrente e 3 vantaggiosa	22
La 3. buona e 3. corrente	21

Per ogni cantaio di rotoli 102 in magazzino alla marina restando alla Compagnia tutte le spese di porto in barca, ed alla vela.

La Compagnia però resta facoltata di comprare i solfi alle miniere, deducendo le spese di trasporto a' prezzi di delatura pagati nel 1836, i quali restano stabiliti per dieci anni.

5.° Sarà fatto ad ogni venditore solido e ben visto, o che non essendo riconosciuto come tale, darebbe cauzione, l' anticipo di otto tarì per ogni quintale. Il saldo del prezzo sarà pagato al momento della consegna.

6.° Per l' adempimento di detti obblighi la Società chiede che le sia concessa l' esclusiva e privilegiata estrazione de' solfi grezzi, o manifatturati sotto qualunque forma fossero ridotti, e la Società si obbliga di rivendere all' estero i solfi, senza mai poter eccedere il prezzo di duc. 35 a 55 il cantaio spedito alla vela.

7.° La fusione de' solfi dovrà essere terminata in tutta la estensione della Sicilia a' 31 Dicembre di ogni anno. E tutte le leggi e regolamenti relativi alle solfatare dovranno essere eseguiti.

8.° La succennata Società sarà duratura per anni dieci da cominciare dal giorno che si sarà messa in esercizio.

9. La Compagnia si obbliga di fabbricare ogni anno venti miglia di strade rotabili a proprie spese, principiando da Girgenti ad un punto della Consolare; e da Licata a Caltanissetta per continuare poi le strade che saranno designate dal Governo di S. M.

10. La Compagnia si obbliga di pagare alla bandiera del Regno delle Due Sicilie un premio di dieci grana per ogni cantaio all' estrazione de' solfi, obbligandosi di estrarre sotto la detta bandiera almeno un terzo delle quantità vendute.

11. La Compagnia rilascerà ogni anno sopra i suoi profitti ducati mille a favore dello Stabilimento de' poveri del Principe di Palagonia.

12. S. M. si degnerà nominare tre Commessarj Regj per sorvegliare la leale esecuzione del presente progetto.

Il primo Commessario sarà incaricato particolarmente della sorveglianza della Contabilità.

Il secondo sorveglierà l' osservanza de' rispettivi obblighi, la esecuzione delle leggi, e la ripartizione delle indennità.

Il terzo sorveglierà la fabbrica delle strade e la distribuzione de' terreni necessari alla loro costruzione. Detti Commessarj riceveranno dalla Società il soldo che piacerà a S. M. di stabilire.

13. Nel caso di circostanze straordinarie, come sarebbe una guerra, o altri casi che facessero venir meno la base della specolazione e fossero di ostacolo alla perfetta esecuzione degli obblighi della Società, i tre Commessarj Regj di unita al Direttore della Compagnia, prenderebbero tutte le misure opportune nel comune interesse sotto l' approvazione del Real Governo.

14. La Compagnia si obbliga di vendere indi-

stintamente per l'esportazione a tutti i compratori che si presenteranno, con avere sempre ne' caricatoi delle quantità di solfo disponibili, onde far fronte a tutte le richieste dell'estero, qualora però le dette richieste non eccederanno le qualità e le quantità fornite dai proprietarj, ed i detti solfi dovranno effettivamente essere asportati.

15. La Compagnia non potrà vendere i solfi al Commercio, che per l'intermediario de' Commessarj muniti di patente, e la solita mediazione di Sensali Regj.

16. Ne' quattro primi anni del suo stabilimento la Compagnia dovrà far costruire una fabbrica di acido solforoso, di solfato di soda, e di soda, con introdurvi allievi Siciliani, onde imparar loro queste industrie chimiche non ancora conosciute in Sicilia.

Con Sovrano Rescritto del dì 31 Ottobre 1837 fu imposto alla Consulta de' Reali Dominj oltre il Faro di discutere e dare il suo avviso.

Eccetto il solo Consultore Duca di Cumia, che diè fuori una opinione singolare, uniforme a quella de' dissidenti della Commissione, ed a ciò ch'egli stesso avea profferito come Direttore della Polizia e degli Affari Ecclesiastici, la Consulta approvò il progetto. Essa dapprima fu sollecita di osservare la forma sotto la quale intendevasi riunire la Compagnia, e fu rassicurata dal vedere che questa intende assumere obbligazione personale per lo adempimento de' patti cui sottoponsi. Passa quindi a vagliare le opposizioni messe fuori contro il progetto.

Dritto di proprietà. Non è già nell'interesse della proprietà che bisogna rispettare gli uomini, ma nell'interesse degli uomini che le proprietà deggiono essere rispettate. Se il progetto accrescerà il valore del solfo, se verserà sulla Sicilia maggior uumerario, e tutti gli altri vantaggi che promette, esso non offende i diritti di proprietà.

La voce pubblica chiede un provvedimento Sovrano. Questo grido non può venire che da' proprietarj delle solfatere, e molti fra costoro componevano la Commissione che approvò il progetto.

Danni del temuto monopolio. Il vero monopolio è stato finora esercitato dalla ricchezza straniera sulla povertà siciliana. Se l'isola possiede esclusivamente il solfo perchè non dovrà giovarsi di un bene che non l'uomo, ma la Provvidenza le ha concesso?

Libertà del Commercio. Le Compagnie privilegiate hanno esistito in tutti i tempi. Esempio di ciò che fu praticato in Marsiglia per le fabbriche di soda. Non son da temere i danni del monopolio in un mezzo proposto onde far risorgere la industria del solfo che si consuma dagli stranieri.

Timori di un succedaneo. Chi può spingere lo sguardo nell'avvenire? Per altro il solfo è un corpo semplice *sui generis*. Nella patria di Captal e di Brogniard a' tempi del blocco continentale, quando il solfo costava in Francia trenta ducati al cantaio non si ebbe sentore di questo succeda-

neo. Rigetteremo ora una certa utilità pel timore d' un danno incerto e lontano?

Danno per gli speculatori Siciliani. Costoro possono anche essi presentarsi al mercato ; anzi i mandatarij dell'estero han diritto a maggior provvigione pel maggior prezzo di compra. Se poi il non poter più comperare il solfo a basso prezzo, che è quanto dire, con la rovina del produttore, o il non poterlo più mandar fuori per conto proprio, voglia chiamarsi danno, allora il significato di questa parola è falsato.

Grande profitto d' una Compagnia straniera. Non pare che questo possa essere un ostacolo ad accogliere il progetto. E prima di tutto havvi una certezza matematica che il guadagno debba essere grandissimo? Che non possa variar mai per cento cagioni eventuali? E poi qual meraviglia se una Compagnia che arreca grandissima utilità ad un paese straniero, vi trovi anch'essa il suo profitto? Speriamo che un giorno il progresso della civiltà faccia dileguare ogni pregiudizio municipale; e che non abbia più ad aversi per nostro nemico, solo perchè straniero, chi porta nel paese dove siamo nati i capitali e la industria. Luigi XIV incoraggiava con dono di terre e di privilegi ogni straniero che volea fondare in Francia un qualche stabilimento commerciale.

La maggioranza della Consulta passa quindi a disaminare i vantaggi della proposta, e ve ne scorge.

1. Per i proprietarij delle solfatare, i quali vedranno accresciuto il prezzo della loro rendita essendo liberi dalle spese di custodia, magazzino, sfrido, e porto in barca, e con la facoltà di poter divenire azionisti.

2. Per l'agricoltura. La diminuzione del prodotto farà scemare que' gas solforosi cotanto nocivi alla vegetazione: dugento miglia di strada agevoleranno il trasporto delle derrate.

3. Pel commercio e per l'industria. Il più utile traffico è quello che mette in attività maggior lavoro, ed il traffico interno dà meglio degli altri questo effetto. Le fabbriche di acido solforico, di soda, e di solfato di soda creeranno novelle produzioni.

La nostra bandiera avrà un premio, ed asporterà un terzo del solfo da vendersi. Ecco assicurati i noleggi della nostra marineria.

4. Per i lavoratori. Vantaggeranno per la costruzione delle strade, e per la richiesta delle braccia deputate al lavoro.

5. Pel Governo. Sbandita la miseria è più sicuro il mantenimento dell'ordine pubblico. La ricchezza dell'erario è sempre in ragione della ricchezza del paese.

6. Per la Sicilia. Uno Stabilimento di vasta amministrazione richiede molti impiegati: Sarà versato molto danaro nell'Isola; ed a restringere le molte parole in una tutti gli anzidetti benefici saranno a spese degli stranieri.

Laonde fu di opinione: Che piaccia a S. M. ove

altrimenti non giudichi nell'alta sua sapienza, accogliere il progetto della Compagnia Taix e Comp. con le seguenti aggiunzioni e modificazioni.

1.° Che fino a che non sarà messa in esercizio la Compagnia, abbiano libera facoltà i proprietari e possessori di solfi atti al Commercio di venderli a cui lor piaccia: e che dopo l'esecuzione del progetto il solfo rimanente debba accollarsi dalla Compagnia. Che in fine debba restar ferma la esecuzione dei contratti già stipolati.

2.° Che il solfo inserviente alla interna consumazione dell'Isola non sia sottoposto alle leggi della Compagnia, e ne sia libero il prezzo.

3.° Che l'obbligo contenuto nell'Art. 11. sia convertito in quello di formare de' campi-modelli di pastorizia: e che debbano impiegarsi le somme ivi contemplate a prati artificiali di coltura di semenze oliginose, di olivi, di vigne, con pratica conoscenza del modo di far bene l'olio il vino ed il cacio.

4.° Che si formi dalla Compagnia, e si presenti al Luogotenente Generale un Regolamento da approvarsi da S. M., il quale determini le attribuzioni de' Commessarj Regj, e il modo di esercitarle, onde le loro facoltà non vengano in collisione con la giurisdizione de' Magistrati: e provveda pure alla tutela degl'interessi de' proprietarj, ed alla piena osservanza delle cose proposte per la maggior sicurezza di asseguirsi i vantaggi promessi al paese.

In questo stato di cose il nuovo Luogotenente Generale Signor Duca di Laurenzana con suo rapporto si fece a combattere l'avviso della Consulta. Il progetto, egli disse, non differisce da quello del 1834. È un monopolio a danno de' consumatori stranieri, e de' produttori Siciliani. L'alto prezzo del solfo sarà di stimolo a riattivare le solfatare degli altri paesi o a rinvenire un succedaneo. Si offendono i diritti di proprietà col togliere ai proprietarj ciò ch'essi posseggono. I contratti e le obbligazioni di già esistenti verranno ad essere violati. Alla fine del periodo della privativa saranno rovinati tutti i proprietarj: da poichè la Compagnia verrà a trovarsi in possesso d'una copia grandissima di solfi da bastare per molti anni alle ricerche del mercato europeo. Ma se la Compagnia fallisse? E chi la garantisce? Certo non il capitale delle azioni, scarsissimo a riscontro di sì vasto commercio. Io spero, prosiegue il Luogotenente, che il sapientissimo Principe ne rigetterà ogni pensiero, come già fece col rescritto di Dicembre 1834.

In quanto ad altri espedienti proposti per rialzare il prezzo del solfo, avvisa il Luogotenente che non debba adottarsene alcuno. L'industria, il commercio vogliono esser liberi: fare il contrario è un tornare agli antichi errori.

La Maestà del Re avendo intanto co'suoi Sagri caratteri fermate le basi del contratto, impose al Ministro degli affari Interni di trattare immediatamente col Taix, a fine di riordinare per la quarta volta il progetto di lui, e con maggior utile

della Sicilia. I principali vantaggi che se ne sono ottenuti, anche a confronto dell'offerta precedente, a favor della quale avca opinato la Consulta, sono i seguenti.

Il fondo capitale della Compagnia che nel primo progetto era di ducati seicentomila fu aumentato ad un milione e dugentomila.

La quantità di solfo che la Compagnia si obbliga di comperare in ogni anno è di cantaia seicentomila; per la ulteriore produzione possibile si concede a' proprietarj delle solfatare un compenso. Ma questa ulteriore produzione e il promesso compenso erano cose arbitrarie ed indeterminate; nel contratto si fissava la prima ad annue cantaia 300,000, e 'l secondo a carlini quattro per ogni cantaio.

La Compagnia si era obbligata a costruire per ogni anno venti miglia di strade rotabili in Sicilia, la cui spesa valutavasi sessantamila ducati; ancora dovea pagare ducati seimila a' poveri. Col contratto si obbliga a pagare in ogni anno ducati quattrocentomila che la clemenza del Re vuole che sieno esclusivamente impiegati in beneficio della Sicilia.

Un' ampia raffineria di solfo è di già in piedi a Girgenti la quale mostrerà come con acconci metodi si possa depurare il solfo da estranee materie per farlo più utile all'industria, ed a' sociali bisogni impiegandovi le braccia del paese.

Vien determinato ad una ragione utilissima agli interessi de' possessori di solfo il prezzo a cui la Compagnia dovrà comperarlo, ed è ad un tempo limitato il prezzo della vendita che essa potrà fare. E perchè nel caso di straordinaria ricerca di solfo, possano i proprietarj delle solfatare trarne profitto, è in loro arbitrio d'inviar quella merce ove meglio ad essi piaccia, sol che paghino alla Compagnia la differenza che passa tra due prezzi stabiliti.

Da ultimo come la possibile esportazione annua del solfo è stimata di cantaia seicentomila, così ove questa cresca, sarà in proporzione aumentato il premio dovuto al Governo.

A' 10 di Luglio 1838 la Maestà del Re approvava con un Decreto il contratto di già fermato il giorno innanzi dal Ministro degli Affari Interni nel Real Nome da una parte, ed il Taix come Direttore della Compagnia dall'altra. Ed era divulgato e messo ad effetto ne'Reali Dominii di là del Faro.

Vuolsi por mente che nelle basi del Contratto cifrato dal Re a' 9 di Maggio 1838 era stabilito che la Compagnia dal 1. di Luglio in poi avrebbe riscosso un premio di carlini venti a quintale sopra tutt'i solfi che si sarebbero esportati, limitandosi a soli seicentomila quintali la quantità annua che i produttori possono o vendere alla Compagnia, o esportare col pagamento del premio.

A' 25 di Giugno dopo essersi eseguito da Taix il deposito di ducati trecentomila fu dal Governo richiesta la Compagnia di lasciar libera la esportazione de' solfi per tutto il mese di Luglio. E sulle rimostranze del grave danno che le ne sarebbe

venuto, la Maestà del Re ebbe la clemenza di promettere esplicitamente al Direttore di essa Compagnia un giusto compenso. Comandò anzi, per istabilirlo su dati certi, farsi uno specchio esatto delle esportazioni di solfo nel mese di Luglio.

Intanto i produttori giovandosi della occasione erano solleciti ad imbarcare quel minerale il quale vuolsi sia ascenso fino a quasi trecento ottantamila quintali.

Nel mese di Settembre 1838 il Re N. S. recossi nella Sicilia. Ivi mentre da ogni banda i proprietarj delle miniere affrettavansi a ringraziare la Sovrana saggezza per aver fatto risorgere con indicibile vantaggio de' suoi sudditi una industria presso che estinta (*V. le memorie aggiunte in fine*); fu rassegnato alla M. S. come in Parigi erasi dato opera, e con felice riuscita ad estrarre l'acido solforico dal gesso; per guisa che conveniva scemare quanto più fosse stato possibile nella vendita il prezzo de' solfi siciliani, onde rovinare sin dal principio questa nascente concorrenza.

D'altra parte vari negozianti stranieri forte lagnavansi, anche col mezzo degli Agenti Diplomatici delle loro nazioni, per essersi limitata la produzione delle solfature di cui erano essi o proprietarj o affittatori (1).

Piacque allora alla Maestà Sua d'istituire (*Decreto del 27 Novembre 1838*) una Commissione alla quale venne dato il carico di proporre tutti i miglioramenti che le nuove circostanze poteano suggerire al Contratto de' 9 di Luglio 1838. Intanto la Sovrana clemenza assegnava que' ducati 400 mila che si ritraggono dal Contratto de' solfi, a diminuire di una egual somma la tariffa del dazio fiscale sul macino che si riscuote in Sicilia (*Decreto de' 17 Dicembre 1838*).

La Commissione dopo lunghe e gravi dispute co' signori Taix ed Aycard fin da' 28 Dicembre del passato anno presentava un suo progetto le cui principali modificazioni al contratto sono le seguenti.

1.º Col Contratto (Articolo 2.º) la Commissione si obbliga di comperare in ogni anno il solfo che si produrrà in Sicilia suoo a cantaia seicentomila, e per le altre cantaia trecentomila, delle quali è vietata la esportazione, dà un premio di carlini quattro al cantaio.

Col progetto si obbliga di comperare a pronto contante tutto il solfo che si produrrà in Sicilia senza limitazione alcuna; e si obbliga ad ammortizzare una parte della produzione col mezzo di volontarie convenzioni co' possessori di miniere o proprietarj di solfo (Articolo 2.º):

2.º Il prezzo de' solfi che si comprano dalla Compagnia giusta il contratto, è il seguente (Articolo 7.º).

(1) *Vedi la risposta a tutti i reclami di tal conio nella memoria messa a stampa in Palermo nel 1838.*

Qualità Talamone il cantaio	25
1. Di Licata	24
2. Buona e vant. di Licata.	23
3. Corr. e 3. vant. di Licata	22
3. Buona e 3. corr.	21

Il prezzo dei solfi nel progetto (Art. 3.) e come appresso.

Talamone tarì 20 e grana 10 (di Sicilia).

1. Qualità di Licata tarì 19 e grana 10.
2. Licata buona e vantagg. tarì 18 e grana 10.
2. Corrente e buona vantagg. tarì 17 e gr. 10.
3. Buona e 3. corrente tarì 16 e grana 10.

Col contratto per ogni cantaio di solfo venduto o esportato si paga alla Compagnia il premio di carlini venti (Articolo 18).

Col progetto si potrà vendere il solfo a chiechessia , purchè si paghi alla Compagnia il premio di carlini sedici a quintale.

Nel contratto non si determina il premio da pagarsi al Governo, quando la Compagnia venderà in un anno oltre a seicento mila cantaia (Art.25).

Secondo il progetto la Compagnia pagherà al Governo tarì sei a quintale su quella quantità di solfo esportato in un anno che eccede le seicento mila cantaia (Art. 8).

4. Nel contratto è stabilito che la Compagnia non possa vendere i suoi solfi a prezzi maggiori di quelli che si determinano (Art. 17).

Il progetto concede piena libertà alla Compagnia ed a'produttori, che avranno pagato il premio convenuto nell'articolo 12, di esportare il solfo , e venderlo a qual prezzo meglio si piaccia (Art.11).

5. La Compagnia rinunzia nel progetto alle sue pretese per il solfo uscito dalla Sicilia sin ora, e si obbliga a rispettare solamente tutte le compre e vendite fatte a'prezzi stessi per i quali hanno avuto luogo, ove il prezzo trovisi pagato definitivamente dopo la effettiva e definitiva consegna del solfo. Sono esclusi da questa disposizione tutti que' contratti di compre e vendite a'prezzi stabiliti nel contratto di Luglio pe'quali la effettiva e definitiva consegna del genere non sarebbe stata ancora materialmente fatta alla Compagnia. Saranno in conseguenza restituiti nel termine d'un mese da' venditori alla Compagnia i prezzi pagati, o le anticipazioni di prezzo fatte; e dalla compagnia a'venditori le lettere d'ordine, se mai ne fossero state rilasciate. Restano per altro facoltati i venditori di lasciar sussistere le loro vendite a' prezzi e con le condizioni del nuovo contratto. In questo ultimo caso i prezzi e le anticipazioni già ricevute da' creditori si conteggeranno nel pagamento del prezzo , secondo le norme qui appresso.

La Compagnia si obbliga a comperare tutto il solfo esistente in Sicilia a tutto il prossimo mese di Maggio; pagandone a'proprietarij in pronti contanti, alla consegna fatta o da farsi, metà della quantità rispettivamente posseduta, giusta i prezzi del nuovo contratto, e l'altra metà tarì due e grana cinque Siciliani a quintale di più del prezzo nello stesso contratto convenuto per ogni qualità (articolo 20).

La Commissione termina il suo rapporto facendo notare quanto gioverebbe a tutti che sollecitamente avesse effetto la stipula del nuovo contratto, peccchè ogni specolazione in ordine ai solfi sta in questo momento sospesa. Ancora gioverebbe che senza indugio si assicurasse a' produttori quella libertà di vendita la quale attendono dalle nuove riforme, prima che la Compagnia giugnesse ad eluderla, trovandosi a tale da offerire i suoi solfi con migliori patti di qualsivoglia proprietario.

La Compagnia non diviene al progetto della Commissione se già non vi si facciano le seguenti modifiche.

1.° I carlini sei a cantaio verranno pagati al Governo (art. 8. del progetto) quando la esportazione ecceda le cantaia 750,000.

2.° Perchè la Compagnia paghi la prima metà dei solfi a grana 22 1/2 napoletane di più di Ducati 1. 85 prezzo fissato da Sua Maestà, essa Compagnia a titolo di compenso per questo secondo aumento, chiede che il premio sia cresciuto di un carlino (art. 12 del progetto) e quindi portato a carlini 17.

3.° Il cantaio sarà alla miniera di rotoli 102, e solo quando si consegnerà ne' magazzini della Compagnia sarà di rotoli 101.

Ove non fossero adottate le anzidette modificazioni la Compagnia rinnova le sue istanze per la indennità che crede le sia dovuta, attesa la esportazione de' solfi accaduta nel mese di Luglio del passato anno.

Nella quale due gravissime conseguenze ha risentito a suo danno.

1.° Ha perduto la quota del premio sopra trecento ottantamila quintali, che somma a ducati cinquecento sei mila.

2.° Per l'anzidetta esportazione non ha potuto nel primo anno vendere agli stranieri tutti i 600 mila quintali di solfo, non avendone spacciato che soli 220 mila.

Napoli 10 Luglio 1838.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO, RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME EC., DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO EC. EC., GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.

Veduta la Sovrana determinazione de'cinque di questo mese con la quale Noi abbiamo autorizzato il Nostro Ministro Segretario di Stato degli affari Interni ad intervenire nel Nostro Real Nome alla stipola del Contratto di Società con la Compagnia Taix Aycard e C. per lo spaccio de'solfi de'Nostri Reali Dominii di là del Faro.

Veduto l'anzidetto Contratto rogato dal Regio Notaio Giuseppe Maria Pacifico di Napoli il 10 del corrente mese.

Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni ;

Udito il Nostro Consiglio Ordinario di Stato ;
Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto siegue :

ART. PRIMO.

Il Contratto di Società rogato dal Regio Notaio Giuseppe Maria Pacifico il 10 del corrente mese per lo spaccio dei solfi de'Nostri Reali Dominii di là del Faro tra la Compagnia Taix Aycard e C. ed il Nostro Ministro Segretario di Stato degli affari Interni da Noi autorizzato ad intervenire nel Nostro Real Nome è da Noi approvato.

ART. II.

Il Nostro Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Firmato — FERDINANDO.

Il Ministro Segretario di Stato degli affari interni.

Il Consigliere Min. di Stato Pres. interino del Consiglio de' Ministri.

Firmato — N. SANTANGELO Firmato — MARCHESE RUFFO.

Per certificato conforme

Il Consigliere Ministro di Stato Presidente interino de' Consiglio de' Ministri.

Firmato — MARCHESE RUFFO.

Per copia conforme

Il Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni
N. SANTANGELO.

REGNO DELLE DUE SICILIE.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO, RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME EC., DUCA DI PARMA PIACENZA CASTRO EC. EC., GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA, EC. EC. EC.

A tutt' i presenti e futuri salute.

Numero del Repertorio 338. Oggi li nove Luglio milleottocentotrentotto in Napoli.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO, RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME EC., DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO EC. EC., GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.

Innanzi di noi Ginseppe Maria Pacifico, Notaio pubblico di Napoli, figlio del fu Dottor Domenico, con studio strada Quercia numero quaranta, quartiere San Giuseppe, e de' sottoscritti testimonj richiesti dalla Legge, a noi cogniti, si sono presentati

Da una parte

L' Eccellentissimo Signor Cavaliere Gran Croce Don Nicola Santagelo Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni, figlio del fu Signor Don Francesco, domiciliato strada San Biagio dei Librari, numero centoventuno, interveniente nel presente Contratto in nome e parte di Sua Maestà Ferdinando Secondo Re del Regno delle Due Sicilie Nostro Signore (D. G.) giusta il Real Decreto de' cinque Luglio corrente anno all' uopo emanato, spedizione del quale nel presente alligato si conserva (r).

E dall' altra

Il Signor Don Giovanni Luigi Esprit Amato Taix negoziante francese, figlio del fu Giuseppe, interveniente tanto nel suo proprio nome, quanto in nome, e parte della Compagnia Taix Aycard, e Compagni, domiciliato attualmente strada Speranzella numero sessantotto.

Tanto il lodato Eccellentissimo Ministro degli Affari Interni, che il detto Signor Taix sono a noi Notajo, e testimonj cogniti, ed hanno dichiarato quanto segue.

Essendosi aumentata da qualche anno nei Reali Dominj oltre il Faro la produzione dello solfo di circa trecentomila cantaja annuali al di là delle richieste che se ne fanno dai mercati stranieri, n' è derivato, che il prezzo di questa derrata trovasi ora invilito in modo, che taluni proprietarj delle zolfataie preferiscano di conservarle inoperose, ed altri spaventati attendano uno scemamento ulteriore della loro fortuna.

In questa condizione di cose, il Signor Amato Taix a patto, che la produzione dello solfo fosse limitata ad una determinata quantità, e che non potesse venderi che a lui solamente, fece offerta di costruire a sue spese venti miglia di strada rotabile in Sicilia in ciascun anno, e di accordare un premio a quel Reale Albergo de' Poveri, ed un altro alla Reale Bandiera. La quale offerta sebbene poco corrispondesse ai vantaggi proposti dal suo autore, ed includesse un evidente monopolio, pure fu consentita, e dalla più parte de' distinti personaggi adunati per darne

sentenza, dal Luogotenente Generale di quel tempo, e dalla maggioranza della Consulta di Sicilia; ed è notevole, che per la parte minore, la quale riprovavala, senza additarne alcuno, sollecitava anch'essa provvedimenti onde metter freno alla soverchia produzione.

Non pertanto Sua Maestà, come che convinta de' discorsi danni, e dell'imperiosa necessità di apportarvi un pronto, ed efficace riparo, non si stette ai raccolti pareri, e però volle, che il lodato Ministro Segretario di Stato per gli Affari Interni si fosse occupato a conseguire condizioni, e patti migliori, onde ad un tempo dileguare l'idea che il domandato privilegio potesse costituire monopolio, ed essere in grado d'impiegare esclusivamente in vantaggio della Sicilia quanto questo cespite darebbe di profitto sia in toglier debiti, in aprir nuove strade, sia nell'alleviare in parte almeno i suoi amatissimi sudditi di quella parte de'Reali Dominj da'dazi per essi più gravosi.

Conseguentemente il predetto Sig. Amato Taix qual direttore della Compagnia, che dovrà stabilirsi sotto il titolo di Taix Aycard e Compagni, così nel proprio nome, che in quello del suo socio Sig. Arsenio Aycard, dopo lunghe, e ripetute conferenze col predetto Ministro Segretario di Stato dilungandosi dal suo precedente progetto ha consentito a quanto ne' seguenti articoli leggesi stabilito.

ART. 1.

La Compagnia Taix Aycard, e Compagni è autorizzata a formare nei Reali Dominj di là del Faro uno Stabilimento inteso a migliorare l'industria dello solfo, secondo i patti, e le condizioni qui appresso.

ART. 2.

La Compagnia si obbliga di comperare in ogni anno lo solfo, che si produrrà in Sicilia sino a cantaia seicentomila, avendo la speranza comprovata eccedente, e di gravi danni produttrice ogni maggiore produzione.

E poichè questa ne' scorsi anni si è elevata qualche volta sino a cantaia novecentomila onde dare ai produttori anche un compensamento sull'eccedente dello solfo, che avrebbero potuto, e non potranno produrre, la Compagnia si obbliga di dar loro un premio di carlini quattro a cantaia in ogni anno sulle altre trecentomila cantaia delle quali sarà vietata la produzione.

ART. 3.

Per tutto il mese di Giugno dell'anno corrente i proprietari delle solfataie dovranno avere inviate ai Sindaci de' loro rispettivi Comuni in una co' documenti capaci a convalidare le loro dichiarazioni del prodotto dalle loro solfataie nelle fusioni eseguite negli anni milleottocentotrentasei, e milleottocentotrentasette.

Il quarto dell'intero prodotto de'suddetti quattro anni, formerà la quota annuale della produzione possibile di ogni solfaia, i due terzi di essa quota, quella del solfo che si potrà produrre, e l'altro terzo quella sulla quale sarà pagato il premio di carlini quattro a cantaia.

L'infedeltà nelle dichiarazioni farà diminuire la facoltà di produrre di tre cantaia per ogni cantaia di eccesso, ed ove questo fosse più del terzo, in tal caso potrà la solfaia d'ordine del Governo venir chiusa.

I Sindaci terranno un registro nel quale a misura, che loro perverranno, saranno notate le suddette dichiarazioni. Sarà inoltre loro debito di rimettere entro tre giorni da quello nel quale le riceveranno, agl' Intendenti de' loro Valli le copie di esse munite di loro firme, e per tutto il mese di Luglio i chiarimenti che dovranno prendere e i documenti, che potranno raccogliere sulla esattezza della medesima.

Gli Intendenti, posta mente a' chiarimenti raccolti da' Sindaci, a' documenti uniti alle dichiarazioni rispettive, ed a tutt' altro che potrà essere a loro conoscenza sulla esattezza, o inesattezza di esse formeranno un quadro del prodotto annuale di ciascuna solfaia del Vallo da essi amministrato.

Il quadro sarà pubblicato per le stampe, ed in sufficiente numero di esemplari rimesse per tutta la metà di Agosto prossimo a' Sindaci de' Comuni dove le sono, per affiggersene uno all' uscio della casa Comunale, ed inviarne un altro a ciascuno produttore, il quale dovrà assicurarne la ricevuta, potendo entro gli otto giorni dal dì che gli sarà pervenuto, sottomettere all' Intendente del suo Valle i suoi reclami e le sue osservazioni, tanto in sul prodotto delle proprie solfaie, che su di quello delle altrui.

Gl' Intendenti rimetteranno per tutto il mese di Agosto ai Commissarii Regii de' quali si parlerà di poi, un esemplare del quadro suddetto con le loro osservazioni, e i pareri loro, e con tutti i reclami e le osservazioni, che potranno aver ricevuti da' produttori.

I Commissarii Regii in una coi Direttori della Compagnia nel corso del seguente Settembre determineranno definitivamente il prodotto di ogni solfaia, e ne daranno conoscenza ai rispettivi produttori, affinchè ciascuno di essi sappia di non poterne egli prodarre più di due terzi, e l' ammontare delle indennità dovutegli, per lo rimanente terzo, del quale gli è vietata la produzione.

Si dichiara che gli ordini per l'esecuzione di ciò, che viene racchiuso nel presente articolo per li mesi di Giugno, Luglio, Agosto, e Settembre, essendosi spediti troppo tardi, così l' esecuzione suddetta deve intendersi posticipata di un mese per questo solo primo corrente anno, restando ferme le suddette obbligazioni da eseguirsi ne' suddetti mesi per tutti gli altri anni sussecativi.

ART. 4.

I produttori i quali trascureranno di fare le loro dichiarazioni nel tempo posto, non si avranno dritto per l' anno corrente a produrre alcuna quantità di solfo.

ART. 5.

I proprietarii delle solfaie chiuse da un anno, o più anni potranno anch' essi fare le loro dichiarazioni, indicando la produzione dell' anno precedente a quello in cui vennero chiuse, e le ragioni dalle quali furono indotti a farle rimanere inoperose.

Siffatte dichiarazioni, al pari delle discorse nell' articolo quarto non potranno esser fatte, che nel modo, nel tempo, e nelle forme in esso stabilite, nè altrimenti rimesse a' Commissarii Regii, che come quelle di ogni altro produttore attuale, onde i medesimi congiunti a' Direttori della Compagnia potessero essere in grado di difinire la quantità dello solfo, che annualmente potrà ve-

nire escavato dai proprietari suddetti, e quella delle indennità alle quali avranno dritto.

ART. 6.

Se la determinata produzione di ciascuna solfaia negli anni seguenti venisse in tutto, o in parte a mancare, la mancanza totale, o parziale accrescerà proporzionalmente la produzione delle altre solfaie, salvo il caso in cui il Governo crederà di potere accordare il dritto ad altre escavarne.

ART. 7.

Determinata la produzione, e le indennità di ciascuna solfaia, ogni produttore potrà immantinenti consegnare la metà del suo solfo alla detta Compagnia, la quale non potrà ricusarla, ne' soliti caricatoi di Licata, Catania, Messina, Siculiana, Girgenti, Terranova, e Palermo, pagatone prontamente il prezzo stabilito cioè:

Per la qualità di Talamone carlini venticinque a cantaio.

Per la prima di Licata carlini ventiquattro a cantaio.

Per la seconda buona, e vantaggiosa di Licata carlini ventitrè.

Per la seconda corrente, e la terza vantaggiosa di Licata carlini ventidue.

E finalmente per la terza buona, e terza corrente carlini ventuno.

Potrà la Compagnia comperare lo zolfo anche in su' luoghi della sua produzione, dedotte da' prezzi di sopra notati le spese di trasporto alla Marina a seconda dello ammontare di esse al tempo della compera.

Ogni cantaio di solfo sarà di rotoli centodue a norma della consuetudine per lo sfrido.

ART. 8.

La Compagnia dovrà torsi l'altra metà dello solfo, che sarà prodotto nel corrente anno pagatone a' produttori il prezzo determinato nel termine improrogabile di un anno dalla produzione di esso, e negli anni seguenti in quello di otto mesi: ed ove non adempirà, perderà non solamente l'anticipazione della quale si farà menzione, che rimarrà a profitto de' produttori, ma sarà anche condannata a riparare i danni e gl'interessi cagionati dal suo inadempimento.

ART. 9.

La Compagnia a misura che venderà lo solfo riposto ne' suoi magazzini rimpiazzerà le quantità vendute con lo solfo rimasto presso i produttori, sì che in essi vi sia sempre un deposito di cantaia centocinquanta, onde poter soddisfare alle richieste del commercio.

ART. 10.

Sarà in piena ed assoluta libertà de' produttori di vendere il proprio solfo ad ogni altro qualunque, o di esportarlo da' soliti caricatoi di solfo dove loro piacerà, nol volendo vendere alla Compagnia, sol che paghino alla medesima Compagnia, il premio autorizzato coll'articolo diciottesimo di questo Istrumento.

ART. 11.

La Compagnia pagherà ad ogni produttore l'indennità di carlini quattro per ogni cantajo di solfo, del quale è impedita la produzione, metà nel mese di Dicembre, e metà in quello di maggio di ciascun anno.

ART. 12.

Il capitale della Compagnia sarà di un milione e duecentomila ducati. Nulladimeno Sua Maestà inteso alla riuscita di una impresa benefica in se, e per l'applicazione massimamente de'benefizj, che dovranno cavarsene, vi si associa, aumentatone il capitale di altri ducati seicento mila de' suoi, di tal che sarà questo di un milione, ed ottocentomila ducati.

ART. 13.

Dei ducati un milione, e dugentomila la Compagnia verserà nelle casse del Banco delle due Sicilie i tre quarti ciascuno di ducati trecentomila, il primo di essi è stato già versato nel Banco delle due Sicilie cassa di Corte argento, nel seguente modo cioè, ducati ducentosesantaquattromila cinquecento con fede di credito del dì ventotto Giugno scorso in testa di esso Signor Taix, ducati tredicimila introitati al Banco sotto la stessa fede in detto giorno, e ducati dodicimilacinquecento con altra fede di credito in testa de' Signori Forquet, e G'usso della stessa data ventotto scorso Giugno, girata dai medesimi ad esso Signor Taix, che in uno formano la suddetta somma di ducati trecentomila. Le quali fedi di credito esistono presso esso signor Taix; il secondo pagamento verrà versato in Agosto, ed il terzo in Ottobre dell'anno corrente.

I rimanenti ducati trecentomila, per compiere gl'interi ducati un milione, e dugentomila, saran partiti in mille azioni, cadauna di ducati trecento, coll'annuale interesse del sei per cento, le quali potranno venir tolte da' proprietarii, e fittainoli di solfaie ed anche da altri naturali dei Reali Dominii, tutte le volte, che essi si troveranno di aver sottoscritto le azioni che vorranno avere prima del mese di Settembre.

In caso che le azioni non verranno tolte, o lo saranno in parte, la Compagnia si obbliga di versare l'intero ammontare di esse o di quello delle non tolte nello stesso Banco delle due Sicilie per tutto il mese di dicembre del corrente anno.

Il detto capitale resterà sempre alla disposizione del Direttore pro tempore della cennata Compagnia, per farne l'uso indicato nell'atto sociale, a norma de' poteri in esso contenuto. La spedizione di detto atto sociale sarà esibita a noi Notaio dietro tutte le solennità richieste dalla Legge, e se ne farà presso di noi atto di deposito, e notamento nel margine del presente atto.

ART. 14.

La Compagnia si obbliga di pagare per ogni anno della sua durata ducati quattrocentomila al Governo di Sua Maestà ne' tempi, e modi seguenti:

Dal mese di Gennaio dell'anno milleottocentotrentanove si pagheranno ducati trentamila al mese pe'primi mesi sei, effettuandosi i pagamenti al dì quindici di ciascun mese.

Dal mese di Luglio a Novembre si pagheranno du-

cati trentaseimila al mese, dal quindici Luglio, al quindici di Novembre.

E finalmente i residuali ducati quarantamila saranno pagati al quindici Dicembre dell'anno stesso. Questo metodo di pagamento sarà conservato negli anni consecutivi.

Con patto che colla prestazione annuale di ducati quattrocentomila, e l' aumento proporzionale per una estrazione di solfo maggiore di cantaja seicentomila dell'articolo venticinquesimo posteriore, resta transatto, e definito ogni beneficio, che dalla impresa suddetta possa ritrarre il Real Governo, e che oltre al pagamento delle somme menzionate nel presente articolo quattordicesimo, e nel venticinquesimo posteriore, niun'altra prestazione sarà dovuta dalla Compagnia al Real Governo per la terza parte del capitale di cui si fa parola nell' altro articolo dodicesimo.

Per i cinque mesi dell'anno corrente milleottocentotrentotto il costituito Signor Taix nel proprio nome, e nella detta qualità pagherà al Real Governo grana sessantasei, e due terzi per ogni cantajo di solfo, che sarà esportato dalla Sicilia.

Si conviene per ispecial patto, che resta a carico della Compagnia il pagamento del soldo de' Commissarj Regii, durante solamente il resto dell'anno milleottocentotrentotto nella somma di ducati duecentocinquanta mensili per ogni Commissario.

Art. 15.

Vi saranno tre Commissarj Regii nominati da Sua Maestà, per rappresentare il suo Governo nell' impresa e vegliare all' esatta esecuzione del contratto.

Oltre delle attribuzioni che avranno in comune, e le altre, le quali verranno loro date per un regolamento di Amministrazione pubblica approvato da Sua Maestà, il primo sarà incaricato particolarmente della Contabilità, ed avrà in suo potere una chiave delle toppe della Cassa Sociale, e gli altri due baderanno specialmente all' osservanza degli obblighi della Compagnia, alla esecuzione delle Leggi, ed altri atti del Governo sulle solfaie, ed al partimento delle indennità dovute a' produttori.

Art. 16.

Ogni produttore il quale per se stesso o per altri potrà offrire una sufficiente garentia avrà il diritto di ricevere anticipatamente dalla Compagnia il terzo del prezzo del solfo, che dovrà produrre, e vorrà vendere alla medesima, e nel caso in cui la rifiutasse alla richiesta anticipazione, i Commissarj valutate le ragioni di rifiuto, se insussistenti, potranno obbligarvela.

La Compagnia riterrà dal prezzo del solfo dovuto a' produttori le somme ad essi anticipate in proporzione delle quantità che ne riceverà, e nella totalità nel solo caso in cui avrà ricevuta la intera loro produzione.

Art. 17.

La Compagnia non potrà vendere i suoi solfi a prezzi maggiori dei seguenti cioè

Quarantuno carlini le terze	} Per ogni cantajo spedito } alla vela, e franco al com- } pratore di qualunque spesa } di trasporto, imbarco e pre- } mio.
Quarantatré le seconde.	
Quarantacinque il Talamo	

ne, e le prime.

ART. 18.

La Compagnia è autorizzata dal primo Agosto del corrente anno milleottocentotrentotto a riscuotere il premio di carlini venti per ogni cantajo di solfo fuso, o bruciato con caldaje, macchine, o pentole all' uso di Talamone, o in minerale greggio, o in altra forma qualunque ridotto, che sarà venduto, o porto allo straniero.

ART. 19.

La raffineria di solfo all' uso di Marsiglia stabilita l'anno scorso in Girgenti in un sito di quel Molo, all' uopo concesso, corrisposto avendo all' intendimento di Sua Maestà, la Maestà Sua si degna permettere, che venisse fregiata del titolo di *Raffineria Reale*.

Il Direttore di essa assume l' obbligo di somministrare gratuitamente tutto il fiore di solfo necessario alle Reali polveriere per uso della Guerra e Marina, ed avrà il diritto di esportare, senza pagare alla Compagnia premio alcuno, sino alla quantità di ventimila cantaja di solfo sublimato a cannuoli, all' anno.

ART. 20.

La fusione di solfi ne' Reali Dominj oltre il Faro dovrà aver fine a' trentuno Dicembre di ogni anno, rimanendo in pieno vigore le Leggi, e i regolamenti pubblicati colà, relativamente alle solfaie.

ART. 21.

La Compagnia potrà esportare i suoi solfi, ma non venderli, che per lo mezzo di Commissarj muniti di patente, e de' Regj Sensali.

ART. 22.

Tra quattro anni dal suo Stabilimento dovrà la Compagnia costruire a sue spese, in quel sito de' Reali Dominj di là del Faro che si crederà il più opportuno, una fabbrica di acido solforico, di solfato di soda, e di soda, intravenendovi degli allievi di quella parte del Reame, onde apprendere i processi di siffatta industria, e poterli praticare.

ART. 23.

La durata della presente Società sarà per lo periodo di anni dieci, da cominciare dal primo Luglio dell'anno corrente.

ART. 24.

Avvenendo de' casi straordinarj, e tali da non potere recare ad effetto le condizioni di sopra stabilite, i Commissarj Regj, intesi i Direttori della Compagnia ne faranno avvertito il Governo, e proporranno gli espedienti, che giudicheranno capaci ad impedire, o scemare i danni che potrebbero derivare, così alla Compagnia, che ad ogni altro interessato qualunque.

ART. 25.

Esportandosi e vendendosi dalla Compagnia nel corso di ogni anno una quantità di solfo maggiore di cantaja seicentomila cui è relativo il premio di ducati quattrecentomila stabilito nell' articolo quattordicesimo, sarà il detto premio accresciuto proporzionalmente a favore del Real Governo.

ART. 26

Si stabilisce, che tutt' i pagamenti, ed i prezzi s'intendono fissati in moneta di Napoli. Il peso dello solfo è però calcolato a rotoli e cantaja di Sicilia.

ART. 27.

Si conviene che tutte le spese riportate dal presente atto, quelle delle copie di prima edizione da rilasciarsi a chi ne avrà il dritto, e tutte le altre niuna esclusa, cederanno a solo carico del Signor Taix in nome proprio, e nella detta qualità.

Per l' esecuzione del presente pubblico atto restano eletti i rispettivi domicili di sopra indicati.

Fatto, e pubblicato in questo Comune e Provincia di Napoli, e proprio nella casa di abitazione di detto Eccellentissimo Segretario di Stato, Ministro degli affari Interni sita come sopra, e letto il presente atto con chiara ed intelligibile voce ad essi Signori intervenuti, in presenza de' testimoni Don Marcellino Sellaroli figlio di D. Michele, Contabile domiciliato Vico Ferri Vecchi numero cinquantadue, e Don Francesco Saverio Brunone del fu Gioacchino, Contabile domiciliato vico Lepri a' Ventaglieri numero quindici, i quali si firmano con noi, e con essi Signori intervenuti nel presente pubblico atto.

Numero 4502 Registrato a 9 luglio 1838, Volume 306, foglio 4.º Casella 5, grana venti *Cipullo*.

Firmati — *Nicola Santangelo*.

Aimé Taix — L'approvo — FERDINANDO.

Marcellino Sellaroli Testimone — *Francesco Saverio Brunone* Testimone.

Notar *Giuseppe Maria Pacifico* di Napoli fu Dottor Domenico.

Specifici — Carta grani 72 — Ruoli ducati 2, 30 — Registro grani 80 — repertorio grani 14 — Archivioducato uno — Onorario ducati cento — Totale ducati centoquattro, e grani 96 — 104 96.

Firmato Notar *Pacifico*.

N.º 2571 Registrato nel quarto ufficio li undici Luglio 1838, libro primo, volume 326 foglio 98 v. casella 5 grani ottanta — N.º 1215. Per Archivio ducato uno, sono ducato uno, e grana 80 al Ricevitore *Migliaccio*.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO, RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME ec., DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO, ec. ec., GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA, ec. ec. ec.

Dovendosi stipulare il contratto di Società con la Compagnia Taix Aycard e Compagni per lo spaccio degli solfi de' nostri Reali Domini di là del Faro, Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue :

Articolo 1. Il nostro Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni è autorizzato ad intervenire nel nostro Real Nome alla stipola dell' anzidetto contratto.

Articolo 2. Lo stesso Nostro Ministro è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Firmato — FERDINANDO.

Il Consigliere Ministro di Stato Presidente interino del Consiglio de' Ministri — Firmato — *Marchese Ruffo.*

Il Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni — Firmato — *Nicola Santangelo.*

Per certificato conforme — Il Consigliere Ministro di Stato Presidente interino del Consiglio de' Ministri — Firmato — *Marchese Ruffo.*

Per copia conforme — Il Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni.

NICOLA SANTANGELO.

Num. 351. Napoli 9 Luglio 1838. Visto per bollo ha pagato grana dodici. *Ferrante.*

Num. 4502. Registrato a 9 Luglio 1838. Vol. 306, foglio 4, casella 5, grani venti a *Cipullo.*

Comandiamo ed ordiniamo a qualunque de' Nostri Uscieri richiesti di dar esecuzione al presente atto: a tutti i Comandanti ed Ufficiali della forza pubblica di prestare mano forte venendone legalmente richiesti, ed ai nostri Regi Procuratori presso i Tribunali di coadjuvarne l' esecuzione. In fede di che io Notaio sottoscritto appongo il segno del Tabellionato a questa copia di prima edizione di ruoli quattordici scritti di alieno carattere, e fatta la collazione concorda. — Rilasciata a Sua Eccellenza il Segretario di Stato Ministro dell' Interno, Cavaliere Gran Croce Don Nicola Santangelo.

Oggi li undici Luglio milleottocento trentotto.

Not. Giuseppe Maria Pacifico di Napoli fu Dottor Domenico.

N. 2572. Registrato in Napoli 4. Uff. li undeci Luglio 1838, lib. 1, vol. 326, foglio 98, cas. 6, gra. 20 — *M gliaccio.*

Specifica

Carta D.	—	72.
Ruoli »	1.	40.
Reg. »	—	20.
Rep. »	—	24.
Onor. »	—	15. —

17 56.

Totale D. diciassette e gr. 56.

Pacifico

N. 3701.

Noi Presidente della Camera Notariale di Napoli certifichiamo, che la soprascritta segnatura è di D. Giuseppe Maria Pacifico il quale è notaro esercente residente in Napoli come costa da' registri.

Il di 11 Luglio 1838.

Narici Presidente

M. Guida Cancelliere.

Collazionata la firma di Notar D. Giuseppe M: Pacifico.

Massa

Publicato in Agosto 1838

S. R. M.

SIGNORE

Essendosi preinteso in Palermo che delle lagnanze siansi fatte arrivare alla cognizione di V. M. nelle quali si faccia rilevare che nell'esecuzione del Real Rescritto de' 27 giugno siansi già commessi de' mancamenti, e che si tenti perciò introdurre delle innovazioni al mentovato atto Sovrano; Noi sottoscritti possessori di molte ed importanti miniere, non che interessati nel commercio degli solfi, ci crediamo nel dovere umiliare alla M. V. essere perfettamente convinti che il Sovrano Rescritto summentovato, ha salvato gli solfi dallo invilimento in cui erano, quindi siamo umilmente a pregarla d'inculcare sempre lo esatto e scrupoloso adempimento di quanto in esso Rescritto viene ordinato e stabilito, dappoichè se per un sol momento ciò venisse a mancare, i prezzi degli solfi cadrebbero in maggiore invilimento, ed irrimediabile danno arrecherebbe a' proprietarj non solo, ma ben anco all'industria generale degli solfi in Sicilia. Tanto ci permettiamo di rassegnare e pregare col più profondo rispetto la M. V. di cui umilmente ci dichiariamo.

I suoi devotissimi e fedelissimi sudditi

Benedetto M. Trigona Barone di Mandrascati —
Proprietario della Solfara di Gallizzi

Stefania Galletti in Raquesens vedova Principessa di Pantelleria.

Giuseppe Lanza, e Branciforti Principe di Trabia.
Marchese Ferdinando Nunziante.

Antonio Gangitano

Giuseppe Alliata, e Moncada Principe di Villafranca
Principe di Raffadale proprietario della Solfara di Santa Elisabetta

Il Principe di Ramacca proprietario della Solfara di Ramacca

Il Conte di Bistiglia proprietario in Casteltermini
Principessa di Lampedusa

Vincenzo Verona proprietario della Solfara in Respica

Giovan Battista Caramazza

Camillo Campostuno

Mariano Buonocore

Emmanuele Luca mi sottoscrivo per me proprietario e per nome e parte di tutta l'eredità

Salvatore Pace quond. Luigi

Francesco Franco procuratore della signora Principessa vedova di Paternò

Vincenzo Carbone

Vincenzo Mendolia

Augusto Gupi

Domenico Romeo

Calogero Oddo per me, e qual commissionato di mia signora Madre D. Margherita Oddo Patanotto per la solfara di Giuseppe Napoli, e per le altre sociali con Poli, Granet, e Mendolia

Ignazio e Vincenzo Florio

Romualdo Trigona Gravina Principe di S. Elia
Settimo Scalia

Stefano Agnello

P. p. Adee Armand e G.

I. Veas

Maurizio Merle

Fratelli Gervino

Giovanni Poli

Giovanni Montuoro

Gioacchino Brasetti

Barone Borsellino

Rosario Geraci Resti

Gaetano Vassallo

Il Principe di Satriano in nome di sua moglie
proprietaria delle Solfatare di Satrico.

*STATO della produzione de' Solfi che si fa annual-
mente da' Proprietari, sottoscritti nella Supplica
umiliata a S. M. (D. G.)*

NOMI DE' PROPRIETARI.	TERRITORIO.	QUANTITA'.
Francesco Morello	Girgenti	Quintali 1500
Gaspere Giudice	Comitini Favara	» 10000
Filippo Fidirichelli	Favara	» 1200
Giuseppe Cafisi	detto	» 6000
Antonio Selvaggio	Ortata	» 2000
Gio. Vinc. Valenti	Grotte	» 1600
Sacerdote Giov. Vella	Comitini	» 12000
Ignazio Genuardi	detto	» 17000
Paolo Fanera	detto	» 2588
Pasquale Mendola	Grotte	» 3500
Girolamo Sciaves	detto	» 12000
Silvestro Lopresti	detto	» 5000
Stefano Lopresti	detto	» 2000
Gasp. Ang. Morgante	detto	» 1500
Maorogardato e Balli	Favara	» 5000
Salvadore Messina	Casteltermini	» 600
Emman. Pintacuda	detto a Favara	» 2000
Francesco Schiffano	Comitini	» 500
Giuseppe Cacciatore	Regalmuto e Grotte	» 10000
Paolo Cafisi	Favara	» 6000
		TOTALE 102788

SIRE

Nella fortunata occorrenza di essersi la M. V. degnata di venire ad allegrare della sua Real presenza questa parte de' Reali Dominj, i sottoscritti proprietarj di solfatare della Valle di Girgenti sentono il bisogno di venire a deporre a' piedi del Real Trono l'espressione della profonda riconoscenza e gratitudine di cui son tutti compresi verso la M. V. per lo insigne beneficio che la M. V. ha voluto lor compartire nell' approvare e conchiudere il contratto per lo miglioramento della industria del solfo.

Questa provvida misura, ove da parte della Compagnia si eseguiranno colla debita sollecitudine le disposizioni dall'alta saviezza della M. V. emanate, mentre da un canto migliorerà attualmente di molto la posizione de' sottoscritti proprietarj coll'aumento certo del prezzo del solfo, assicura dall'altro un più felice avvenire all'intera Valle di Girgenti per la costruzione delle strade novelle, di cui tutta la Valle sente un urgente bisogno, e che la innata clemenza e bontà della M. V. autorizza i sottoscritti a sperare. Quindi è che i sottoscritti pregano umilmente la M. V. perchè si degni accettare le espressioni della loro alta riconoscenza, e del loro ardente desiderio che Iddio conservi lunghissimamente i preziosi giorni della M. V. per la felicità de' suoi fedelissimi popoli.

Ignazio Ilario
 Francesco Morelli
 Gaspare Giudice
 Filippo Fidirichello
 Giuseppe Cafisi
 Giovanni Poli
 Paolo Cafisi
 Antonino Selvaggio
 Giovan Vincenzo Valenti
 Antonio Giglio
 Sacerdote Giovanni Vella
 Ignazio Genuardi
 Paolo Fanera
 Pasquale Mendola
 Girolamo Sciales
 Silvestre Lopresti
 Stefano Lopresti
 Gasperangelo Morgante
 Maorogordato e Ralli
 Salvatore Messina
 Tommaso Pintacudo
 Francesco Schisano
 Giuseppe Cacciatore

PROSPETTO annuale del prodotto delle Solfare di proprietà de' sottoscritti secondo l'umiliato indirizzo a S. M. (D. G.)

NOME DE' PROPRIETARI delle Solfare.	INDICAZIONE delle Solfare.	ANNUALE PRODUZIONE DE' SOLFI.
Giov. Battista Scavo	Pozzo Livodi Giangagliano Ogliastrella	Cantaia 20500
Conte d' Assaro	Assaro	» 3000
Franc.° Paolo Pantano	Pozzo	» 7000
Franc.° Paolo Ingui	Bozzo	» 7000
Giacomo Lima	Raddusa	» 6000
Gaetano Cutrona	S. Agostino	» 4000
		TOTALE . 47500

S. R. M.

S I R E

Una delle industrie che più tendeva a prosperare questa parte de' Reali Dominj della M. V. era certamente quella dello solfo. Pure un concorso di circostanze infelici erasi in tal modo aggravato su' proprietarij di solfatare e sugli speculatori, che questa fonte di ricchezza erasi per molti già convertita in cagion di rovina. Ma la M. V. seppe colla sua sovrana intelligenza restituire alla sua primiera prosperità questa industria: ed ora i proprietarij garantiti dalle disposizioni del Real Decreto de' 10 Luglio p. p. potranno con sicurezza di guadagno continuare ne' loro travagli, e nelle loro speculazioni, purchè la Compagnia con l' eseguire prestamente ciò che le è imposto di fare non ritardi il felice conseguimento dell' alto fine che si è la M. V. nella sua clemenza proposto. È questo un altro tratto di vostra Clemenza che la M. V. si è degnata di aggiungere ai tanti altri che le hanno guadagnato l'amore, e la divozione de' suoi fedelissimi popoli: ed i sottoscritti proprietarij di solfatare della Valle di Catania depongono a' piedi del Real Trono le espressioni della loro profonda gratitudine nella felice occasione di essersi la M. V. degnata di venire a rendere lieta della sua Real presenza questa parte de' Reali Dominj.

Gio: Battista Scavo.

Emmanuele Valguarnera Conte di Assoro

Francesco Paolo Pantano

Francesco Paolo de Fuqui

Giacomo Lima

Gaetano Cutrona

Suor Maria Grazia la Porta Abbadessa

Suor Maria Angelica Giangrasso

Suor Maria Carolina Valenza

Suor Maria Giuseppa la Biunda

Suor Maria Gesù Barcellona

Suor Maria Crocifissa Romano

Giuseppe Salomone e per le mie sorelle

Nicolò Pantomo e Speciale

Gaetano Gargliano, Capria

Giovanni Speciale e Bonanno

Francesco Squillari.

Stato delle Solfare, colla indicazione del Solfo, che annualmente producesi da' sottoscritti della Suppluca, la quale s' unilia a S. M. (D. G.)

INDICAZIONE DELLE SOLFARE.	ANNUALE PRODUZIONE DE' SOLFI.
Sommatino	Cantaia 50199
Galati	» 11096
Gallizzi	» 59017
Regalmuto	» 23000
Grottacalda	» 42000
Asaro	» 20000
Casteltermini	» 6300
Monte grande	» 4000
S. Elisabetta	» 880
Colle rotondo	» 14000
Vulcano	» 6000
Malacarne	» 4000
Inchifoni	» 6000
Comitini	» 18000
Varie in Girgenti	» 22000
Trabonelli	» 26400
Respica	» 12000
Montelongo	» 6000
Varie in Favare	» 22000
Cianciana	» 4000
Garcia	» 10000
Fauma	» 6000
Pampinello	» 12000
Grotte	» 6000
Lercara	» 10000
Gaspa, Agnelleria, Zotta e Caldara	» 43550
Grottile ed altre	» 24000
S. Leonardo	» 20000
	TOTALE 490442

Palermo 20 dicembre 1838.

Progetto di miglioramento al contratto del 9 luglio 1838 concluso in Napoli con la Compagnia Taix Arcard e C. che si rassegna dalla Commissione.

Art. 1. La Compagnia Taix Arcard e C. è autorizzata a formare ne' Reali Domini oltre il Faro uno stabilimento di assicurazione atto a migliorare la industria dello solfo, giusta i patti e le condizioni qui appresso.

2. La Compagnia si obbliga comprare a pronto contante tutto lo solfo che si produrrà in Sicilia senza limitazione alcuna.

A non permettere che il prezzo di tal derrata possa di troppo invilirsi la Compagnia si obbliga ad ammortizzare una parte della produzione, riducendola in seguito di volontarie convenzioni da farsi tra la stessa ed i proprietari o possidenti di miniere.

Ogni produttore potrà consegnare in ogni tempo alla Compagnia, che non potrà ricusarlo, lo solfo ne' soliti caricatoi di Licata, Catania, Messina, Siculiana, Girgenti, Terranova e Palermo pagatone il prezzo in contante cioè.

Talamone tari . . .	20. 10
1. Qualità licata . . .	19. 10
2. detta buona e v. . .	10. 10
2. v. e 3. vant. . . .	17. 10
3. buona e c.	6. 10

Potrà la Compagnia comprare lo solfo anco sù i luoghi della produzione dedotte dai prezzi di sopra nominati le spese di trasporto alla marina, a seconda di una tariffa che verrà di accordo stabilita tra la stessa e la Commissione eletta in forza del Real Decreto del 27 novembre 1838.

Ogni cantaro di solfo sarà del peso di rotola 100 di Sicilia quando sarà consegnato ne' caricatori e di rotola 102 quando sarà tolto sul luogo della produzione.

Rimane a peso della Compagnia ogni spesa per magazzinaggio, custodia ne' caricatoi, quella per facchinaggio, consegna, senzalia, trasporto a bordo, ed altro.

4. La Compagnia è tenuta di tenere sempre pronto un deposito di puntali 150mille diviso ne' diversi caricatori, per poter soddisfare ai bisogni ed alle richieste del commercio.

5. Sarà in piena ed assoluta libertà de' produttori di vendere il proprio solfo ad ogni altro qualunque ed asportarlo dai soliti caricatori di solfo, dove lor piacerà, non lo volendo vendere alla Compagnia sol che paghino alla Compagnia il premio autorizzato all' articolo 12 del presente stramento.

6. Il capitale da parte della Compagnia sarà di un milione e mezzo di ducati.

7. La Compagnia si obbliga pagare per ogni anno della sua durata al Governo di S. M. ducati 400mille ne' tempi e modi seguenti.

Dal mese di gennaio dell'anno 1839 si pagheranno ducati 30mille al mese per i primi mesi

sei effettuandosi i pagamenti al dì 15 di ciascun mese.

Dal mese di luglio a novembre si pagheranno duc. 36mille al mese nel dì 15 di ciascun mese.

E finalmente i residuali duc. 40 mille saranno pagati a 15 Dicembre dell'anno stesso.

Questo metodo di pagamento sarà conservato negli anni consecutivi.

Per li cinque mesi dell'anno corrente 1838 il costituito signor Taix nel proprio nome e nella detta qualità pagherà al Real Governo grana 66 $\frac{2}{3}$ per ogni cantaio di solfo che sarà esportato dalla Sicilia.

8. Oltre all' annuale prestazione della quale tratta il precedente articolo la Compagnia si obbliga di pagare al Governo tari sei a quintale su tutta quella quantità di solfo che nell'anno si sarà esportata a dippiù di quintali 600mille.

9. Vi sarà una Commissione per rappresentare il Governo giusta il Decreto de' 27 novembre 1838.

Vi saranno due casse, l'una sociale che terrà i suoi fondi nel Banco di Palermo, la seconda di servizio che resterà in potere del Direttore della Compagnia.

10. Ogni produttore il quale per se stesso o per altri potrà offrire una sufficiente garanzia avrà il diritto di ricevere anticipatamente dalla Compagnia tari sei a quintale sullo solfo che dovrà produrre e vorrà vendere alla medesima, trattandosi per altro che la solfara introdotta forma dessa stessa una garentia, ed il possessore a giusto titolo ha diritto all'anticipo; e nel caso in cui si rifiutasse alla richiesta anticipazione i Commissarii valutate le ragioni di rifiuto se insussistenti potranno obbligarvela.

Le somme anticipate per tal causa hanno un diritto di preferenza a qualunque altra ragion di credito.

11. Tanto la Compagnia quanto i produttori ed ogni altro particolare che pagherà alla stessa il premio contemplato nell'articolo seguente saranno in libertà di esportare lo solfo e venderlo all' estero a quel prezzo che meglio crederanno.

12. La Compagnia è autorizzata dal dì della pubblicazione del presente a riscuotere il premio di carlini 16 a quintale di solfo brugiato o fuso con caldaje, macchine o pentole ad uso di talamone o in minerale grezzo od in altra forma qualunque ridotto, che sarà venduto o portato all' estero.

13. La raffineria di solfo all'uso di Marsiglia stabilita l'anno scorso in Girgenti in un sito di quel molo all'uopo concesso, corrisposto avendo all'intendimento di S. M., la M. S. si degna permettere che venisse fregiata del titolo di raffineria Reale.

Il Direttore di essa assume l'obbligo di somministrare gratuitamente tutto il fiore di solfo necessario alle reali polveriere per uso della guerra e marina; ed avrà il diritto di esportare senza pagare alla Compagnia premio alcuno sino alla quantità di

20mille cantaia di solfo sublimato a cannoli all'anno.

14. La fusione o brugiamento de' solfi comincerà nei tempi soliti e consueti e dovrà aver fine al 31 dicembre di ogni anno. La fusione a macchine sarà permessa in ogni tempo ma sottoposta alla vigilanza che la fusione non venga convertita in combustione.

15. La Compagnia potrà esportare i suoi solfi ma non venderli che per lo mezzo de' Commissarj muniti di patente e di regi sensali.

16. Tra quattro anni del suo stabilimento dovrà la Compagnia costruire a sue spese in quel sito de' RR. Dominii di là del Faro che si crederà più opportuno una fabbrica di acido-solforico, di solfato di soda, e di soda intravenendovi degli allievi di quella parte del Reame onde apprendere i processi di siffatta industria e poterli praticare.

17. La durata della presente società sarà per lo periodo di anni dieci da cominciare dal giorno primo di Luglio dell'anno corrente.

18. Avvenendo de' casi straordinarj e tali da non poter recare ad effetto le condizioni di sopra stabilite la Commissione intesi i Direttori della Compagnia ne farà avvertito il Governo, e proporrà gli espedienti che giudicherà capaci ad impedire e scemare i danni che potrebbero derivare così alla Compagnia che ad ogni altro interessato qualunque.

19. Si stabilisce che tutti i pagamenti ed i prezzi ove non è dichiarato s' intendano fissati in moneta di Napoli: il peso dello solfo è però calcolato a rotola e cantara di Sicilia.

20. Intuitivamente al presente contratto la Compagnia Taix Aycar rinunzia nella più ampia forma a favore del Governo a qualunque pretesa per lo solfo uscito dalla Sicilia fin' ora; si obbliga rispettare solamente tutte le compre e vendite dalla stessa fatte ai prezzi stessi per le quali hanno avuto luogo ove il prezzo trovasi pagato definitivamente dietro la consegna effettiva avuta de' solfi.

Sono esclusi però da questa disposizione tutti quei contratti di compre e vendite ai prezzi stabiliti nel contratto di Luglio per li quali la effettiva e definitiva consegna del genere non sarebbe stata ancora materialmente fatta alla Compagnia. Saranno in conseguenza restituiti dentro il termine di un mese dai venditori alla Compagnia i prezzi pagati o le anticipazioni di prezzo fatte dalla Compagnia ai venditori, le lettere d'ordine se mai ne fossero state rilasciate. Restano facoltati però i venditori di lasciar sussistere le loro vendite ai prezzi e con le condizioni del presente contratto. In quest'ultimo caso i prezzi e le anticipazioni già ricevute dai creditori si contegeranno nel pagamento del prezzo secondo le norme qui appresso.

La Compagnia si obbliga a comprare tutto lo solfo esistente in Sicilia a tutto il prossimo mese di Maggio pagandone ai proprietarj in pronto contante alla consegna fatta o da farsi metà della quantità rispettivamente posseduta giusta i prezzi del presente nuovo contratto e l'altra metà tarì due e grana cinque Siciliani a quintali a di più del prezzo nello stesso convenuto per ogni qualità.



PA
XLV